

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00057/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2021, proposto da Chiara Galazzo, Marciante Lorenzo, Nelli Alice, Santoni Silvia, Esposito Patrizia, Papini Elisa, Bondi Alice, Giatti Elisa, Pagliari Francesca, Pilloni Veronica, Bargagli Stoffi Clelia, Poletti Dersu, Sabatino Maria Elena, Cocuzza Federica Domenica, Faraoni Ilaria, Sabatini Federico, Galati Maddalena, Ceccherini Chiara, Menconi Roberta, Di Censo Laura, Gitto Alessia, Bruni Elisa, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Baregi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

nei confronti

Giorgia Feraudo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei verbali della commissione giudicatrice del concorso per l'accesso ai corsi per conseguimento specializzazione sostegno presso l'Università di Pisa, giudizio prove scritte; DR 401/2020 - DR 212/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il consigliere Luigi

Viola e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, 1° comma lett c) del c.p.a.

Una pacifica giurisprudenza ha, infatti, affermato l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso nel caso in cui non sia stato rispettato il termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio (tra le tante: T.A.R. Molise, 7 luglio 2016, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 8 novembre 2013, n. 5025; 8 novembre 2011, n. 5175) fissato dal Giudice.

A questo proposito, parte ricorrente ha documentato in giudizio di aver richiesto in data 2 febbraio 2021 (e, quindi, quando era ormai scaduto il termine per l'integrazione del contraddittorio fissato al 31 gennaio 2021) ed effettuato la pubblicazione in forma digitale sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e non sul sito dell'Università degli Studi di Pisa, come prescritto dal decreto Presidenziale 15 gennaio 2021 n. 29; è pertanto del tutto mancata la pubblicazione all'albo dell'Università degli Studi di Pisa prescritta dal decreto Presidenziale 15 gennaio 2021 n. 29 e detta omissione risulta insuscettibile di giustificazione, sia in

punto di fatto (la richiesta di pubblicazione risulta, infatti, essere stata indirizzata, a termine per l'integrazione ormai scaduto, ad indirizzo PEC del Ministero della Pubblica Istruzione e non dell'Università degli Studi di Pisa), che di diritto (in considerazione della personalità giuridica dell'Istituzione universitaria in discorso e dell'impugnazione di atti ad essa esclusivamente riferibili).

Completamente irrilevante risulta poi la documentazione depositata in giudizio solo in data 22 febbraio 2021 (a termine per il deposito, quindi ormai abbondantemente scaduto); la richiesta di pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Pisa risulta, infatti, essere stata inviata (precisamente, il 10 febbraio 2021) quando il termine perentorio previsto nel decreto Presidenziale 15 gennaio 2021 n. 29 era ormai scaduto ed è peraltro da ritenersi anche abbondantemente irrituale, non contenendo il sunto dei motivi, come prescritto dal decreto più volte richiamato; anche la notifica alle quattro controinteressate risulta essere stata passata in notifica (precisamente, l'11-12 febbraio 2021) a termine per l'integrazione del contraddittorio ormai scaduto e senza che parte ricorrente abbia tempestivamente rappresentato in giudizio presunte difficoltà legate alla difficoltà di ottenere gli indirizzi delle controinteressate o presentato una richiesta di proroga del termine per la notificazione.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, a mezzo videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO